



# REGOLE PER L'APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO PER L'INTEGRAZIONE DELLE EX BANCHE VENETE IN INTESA SANPAOLO - PIANO DI RIDUZIONE DEL PERSONALE - AVVIO DELL'OFFERTA AL PUBBLICO PER IL PERSONALE DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO PERIMETRO ITALIA DESTINATARIO DEL CCNL DEL CREDITO

Struttura Responsabile del documento:

Area di Governo Chief Operating Officer

Destinatari:

Intesa Sanpaolo  
Intesa Sanpaolo Group Services  
Banca Prossima  
Banche della Divisione Banca dei Territori  
Mediocredito Italiano  
Intesa Sanpaolo Private Banking  
Banca Imi  
IMI Investimenti  
IMI Fondi Chiusi SGR  
Sirefid  
Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking  
Eurizon Capital  
Epsilon SGR  
Fideuram Fiduciaria  
Fideuram Investimenti  
Sanpaolo Invest Sim  
Intesa Sanpaolo Casa  
Intesa Sanpaolo Provis  
Intesa Sanpaolo Formazione  
Consorzio Studi e Ricerche Fiscali  
Banca 5

Percorso: ARCO – Regole – Gestione risorse – Risorse umane

**Decorrenza: Ottobre 2017**

## **1. PRINCIPI GENERALI**

Con il Protocollo sottoscritto in data 12 ottobre 2017 tra Intesa Sanpaolo – anche nella sua qualità di Capogruppo - e le Segreterie Nazionali e le Delegazioni Sindacali di Gruppo è proseguito il percorso di integrazione delle ex Banche Venete nel Gruppo Intesa Sanpaolo, già avviato con il Protocollo del 13 luglio 2017.

In particolare, verificato il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di almeno 1.000 unità nel perimetro ex Banche Venete, sono state definite le modalità per procedere con le ulteriori uscite del personale dipendente al 25 giugno 2017 dalle Società del Gruppo Intesa Sanpaolo – perimetro Italia - che applicano il CCNL del credito, per raggiungere l'obiettivo di riduzione complessiva degli organici di 4.000 unità richiesto dalle Autorità europee ed italiane nell'ambito dell'operazione disciplinata dal D.L. 99/2017, trasformato in legge con L. 121/2017.

Con l'intento di attenuare quanto più possibile le ricadute sul piano sociale è stato condiviso anche per queste uscite il ricorso, su base volontaria, alle prestazioni straordinarie del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riqualificazione professionale del personale del credito" (di seguito Fondo di Solidarietà) di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto Interministeriale del 28 luglio 2014 n. 83486 e successive modifiche ed integrazioni, alle condizioni e regole di seguito specificate.

## **2. AMBITO DI APPLICAZIONE**

In conformità a quanto stabilito al capitolo 3 del Protocollo per l'integrazione delle ex Banche Venete in Intesa Sanpaolo del 12 ottobre 2017, quanto di seguito definito trova applicazione nei confronti del personale di ogni ordine e grado, compresi i dirigenti per i quali restano ferme le norme di legge e di contratto loro applicabili nonché le previsioni dell'accordo 19 marzo 2014, dipendente alla data del 25 giugno 2017 dalle Società del Gruppo Intesa Sanpaolo – perimetro Italia – che applicano il CCNL Credito, riportate nell'allegato 1 del Protocollo.

## **3. REGOLE APPLICATIVE**

### **PERSONALE CHE HA MATURATO O MATURERÀ IL DIRITTO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO ENTRO IL 30 APRILE 2018**

Tutti i dipendenti di ogni ordine e grado, compresi i dirigenti per i quali restano ferme le norme di legge e di contratto loro applicabili nonché le previsioni dell'accordo 19 marzo 2014, che abbiano già maturato o che matureranno entro il 30 aprile 2018 compreso i requisiti pensionistici per la pensione anticipata o di vecchiaia e/o comunque per i trattamenti pensionistici dell'A.G.O. e che non abbiano già richiesto la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi di accordi precedenti potranno richiedere di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro alle scadenze e con le modalità di seguito indicate facendo pervenire la relativa richiesta entro il **13 novembre 2017**. Ciò tenuto conto dell'impossibilità di accesso al Fondo di Solidarietà o del limitato periodo per cui potrebbero fruirne.

In particolare, la risoluzione del rapporto di lavoro avverrà:

- a decorrere dal 30 novembre 2017, qualora l'interessato abbia già conseguito, a tale data, i requisiti stabiliti dalla legge per la pensione anticipata o di vecchiaia e/o comunque per i trattamenti pensionistici dell'A.G.O.;
- alla fine dell'ultimo giorno del mese precedente alla decorrenza del trattamento pensionistico, qualora l'interessato maturi i requisiti stabiliti dalla legge per conseguire la pensione anticipata o di vecchiaia e/o comunque per i trattamenti pensionistici dell'A.G.O. dal 1° dicembre 2017 ed entro il 30 aprile 2018.

Per poter presentare la richiesta di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro il dipendente interessato dovrà compilare tutti i campi del modulo allegato B alle presenti Regole, datarlo e firmarlo, e successivamente trasmetterlo in originale ad Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A. – Ufficio Amministrazione del Personale – Via Toledo, 177/178 - 80134 Napoli, anticipandone una copia via fax al n. 011/0930765.

Le richieste presentate avranno efficacia immediata e diretta, senza necessità di alcuna ulteriore attività da parte dell'Azienda, la quale si limiterà a prendere meramente atto della volontà dichiarata dagli interessati e del fatto che i requisiti previdenziali individuali rientrino nei termini indicati.

A seguito della sottoscrizione di un Verbale di Conciliazione individuale in sede sindacale per perfezionare la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro alla data come sopra definita, anche al fine di assolvere agli obblighi derivanti dalla normativa di legge in materia, sarà riconosciuto un importo lordo equivalente all'indennità di mancato preavviso nella misura stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro prevista dall'art. 77 lett. b) del CCNL 31 marzo 2015 per il personale appartenente alle aree professionali o ai quadri direttivi ovvero dall'art. 26 comma 1 del CCNL 13 luglio 2015 per i dirigenti, da erogarsi a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR, secondo le disposizioni di legge vigenti.

Il dipendente dovrà fruire di tutte le ferie, ex festività e permessi maturati anticipatamente rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro.

### **PERSONALE CHE MATURA IL DIRITTO A PENSIONE TRA IL 1° MAGGIO 2018 ED IL 31 DICEMBRE 2023 COMPRESO**

Ciascuna Società datore di lavoro indicata nell'allegato 1 del Protocollo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1336 c.c., offre al personale dipendente che matura i requisiti stabiliti dalla legge per la pensione anticipata o di vecchiaia e/o comunque per i trattamenti pensionistici dell'A.G.O. tra il 1° maggio 2018 ed il 31 dicembre 2023 compreso, che non abbia già richiesto di cessare per pensionamento ai sensi di precedenti accordi di Gruppo, la possibilità di risolvere il proprio rapporto di lavoro consensualmente ed in maniera irrevocabile - senza oneri di preavviso a carico di ciascuna delle parti – entro e non oltre il 30 giugno 2019, per accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà e percepire, al termine del periodo di permanenza nel Fondo stesso, il conseguente trattamento pensionistico previsto dall'Assicurazione Generale Obbligatoria.

E' facoltà della Società anticipare, rispetto alla predetta data del 30 giugno 2019, la data di risoluzione del rapporto di lavoro al 31 dicembre 2017, 30 aprile 2018, 30 giugno 2018 ovvero 31 dicembre 2018 (date ciascuna da intendersi come ultimo giorno di servizio). Nel caso in cui intenda avvalersi della sopraindicata facoltà, la Società farà pervenire all'interessato apposita comunicazione scritta indicativamente 30 giorni prima della data finale del rapporto di lavoro.

L'offerta al pubblico" può essere accettata anche da coloro i quali abbiano già trasmesso l'adesione al Part time pensionamento di cui all'articolo 2, lett. e. del Protocollo per l'occupazione e lo sviluppo sostenibile del 1° febbraio 2017.

L'accettazione da parte del personale destinatario dell'offerta al pubblico" va trasmessa in originale **entro il 13 novembre 2017**, utilizzando il modulo allegato A alle presenti Regole (compilato in tutti i campi, datato e firmato), ad Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A. – Ufficio Amministrazione del Personale – Via Toledo, 177/178 - 80134 Napoli, anticipandone una copia via fax al n. 011/0930765.

L'accettazione ha efficacia immediata e diretta, senza necessità di alcuna ulteriore attività da parte dell'Azienda, la quale si limiterà a prendere meramente atto della volontà dichiarata dagli interessati e del fatto che i requisiti previdenziali individuali rientrino nei termini indicati. Si procederà inoltre alla sottoscrizione di un Verbale di Conciliazione individuale in sede sindacale per perfezionare la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche al fine di assolvere agli obblighi derivanti dalla normativa di legge in materia.

Il dipendente dovrà fruire di tutte le ferie, ex festività e permessi maturati anticipatamente rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro.

\* \* \* \* \*

Il personale che cesserà dal servizio per accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà per fruire delle prestazioni a carico di detto fondo in forma rateale:

- potrà mantenere l'iscrizione al Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo, fino al mese precedente a quello in cui l'interessato percepirà il trattamento di pensione dell'A.G.O. ovvero di altre forme di previdenza di base. In tal caso continueranno ad essere applicate le stesse condizioni di contribuzione praticate al personale in servizio sia per la parte a carico del dipendente, sia per la parte a carico dell'Azienda, tempo per tempo vigenti;
- al medesimo personale, in quanto iscritto a forme di previdenza complementare a contribuzione definita del Gruppo, sarà riconosciuto un importo complessivo a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione del TFR. Detto importo sarà pari al valore attuale (in base al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di sottoscrizione del Protocollo, pari allo 0,0%) del contributo aziendale mensile di cui agli ordinamenti vigenti per i Fondi di previdenza complementare, riferito all'ultima retribuzione ordinaria di spettanza (incluso l'eventuale "ristoro"), moltiplicato per il numero dei mesi attualmente previsto, nei confronti di ciascuno degli interessati, per l'erogazione dell'assegno di sostegno al reddito;
- qualora iscritto a forme di previdenza a prestazione definita, il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà è considerato valido ai fini della maturazione del diritto e della determinazione della misura del trattamento pensionistico stabilito nei rispettivi ordinamenti ove statutariamente previsto;
- al medesimo personale saranno garantite le condizioni bancarie e creditizie agevolate tempo per tempo in essere a favore del personale in servizio, sino alla data di percepimento del trattamento A.G.O.;
- ove aderente al Piano di investimento LECOIP, nel caso in cui l'Azienda comunichi la cessazione al 31 dicembre 2017, sarà liquidato, sempre a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR, un importo il cui corrispettivo netto è calcolato come il numero delle quote individualmente assegnate moltiplicato per il valore della quota del mese di dicembre ed il numero dei mesi mancanti alla scadenza del Piano di investimento LECOIP (3 mesi) incrementato del valore dell'apprezzamento di dicembre moltiplicato per il doppio dei mesi mancanti alla scadenza medesima.

L'Azienda accoglierà, nel corso del mese precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro, la domanda di ripristino del lavoro a tempo pieno, da formularsi da parte del personale con rapporto di lavoro part time che intenderà accedere al Fondo di Solidarietà. Tali domande andranno indirizzate:

- dal personale assegnato alle Direzioni Centrali, all'Ufficio Gestione e Sviluppo Strutture Centrali della Direzione Centrale Risorse Umane;
- dal personale assegnato ad ISGS all'Ufficio Gestione Personale della Direzione Centrale Personale e Organizzazione di ISGS;
- dal personale assegnato alla Divisione Banca dei Territori all'Ufficio Gestione Personale Strutture Centrali e Società Prodotto se appartenente alle strutture centrali o Società Prodotto, ed alla funzione Personale e Assistenza Rete della Direzione Regionale di competenza se appartenente alla Rete;

- dal personale assegnato alle altre Divisioni alla Direzione Personale della Divisione di riferimento.

Tale richiesta dovrà essere avanzata utilizzando il modulo allegato alle presenti Regole corredata dalla copia dell'Allegato A già trasmesso al numero di fax sopra indicato e dovrà essere anche trasmessa al seguente indirizzo email:

[dc ru co la si op pe.09563@intesasnpaolo.com](mailto:dc_ru_co_la_si_op_pe.09563@intesasnpaolo.com)

\* \* \* \* \*

Nel caso in cui, il numero di domande di adesione risultasse superiore alle 3.000 uscite previste, verrà redatta apposita graduatoria, unica a livello di Gruppo, dando priorità ai titolari delle previsioni ex art. 3, comma 3 della L. 104/1992 per sé e, a seguire, degli altri lavoratori in base alla maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione e, a parità di "maturazione del diritto", alla maggiore età anagrafica.

L'"offerta al pubblico" si intenderà valida e circoscritta alle risorse risultanti da detta graduatoria entro il limite quantitativo di 3.000 unità; il personale che rientrerà entro tale limite riceverà apposita comunicazione entro la fine dell'anno.

Si chiarisce che ai fini della determinazione della citata graduatoria:

- la titolarità delle previsioni ex art. 3, comma 3 della L. 104/1992 per sé deve risultare alla data di accettazione dell'"offerta al pubblico";
- l'eventuale riscatto e/o ricongiunzione di periodi contributivi che consente la "maturazione del diritto" sopra definita dovrà risultare già richiesto alla data di accettazione dell'"offerta al pubblico" e dovrà essere interamente perfezionato entro il 30 aprile 2018, pena la decadenza dalla graduatoria stessa.

La documentazione attestante le casistiche di cui sopra dovrà essere trasmessa congiuntamente al modulo Allegato A.

## **AGGIORNAMENTO DELLE POSIZIONI CONTRIBUTIVE**

Ai fini dell'applicazione del Protocollo, nel caso di variazioni della propria posizione contributiva intervenute successivamente al rilascio di delega e/o trasmissione dell'ECOCERT all'Azienda datore di lavoro in applicazione di accordi precedenti e non già comunicate all'Azienda che possano far rientrare nel perimetro di applicazione della presente "offerta al pubblico" i lavoratori interessati dovranno far pervenire unitamente al modulo di accettazione anche copia dell'ECOCERT aggiornato.

Per coloro che comunque vogliono aggiornare la propria posizione contributiva a seguito di riscatto e/o ricongiunzione di periodi contributivi potrà essere indirizzata copia dell'ECOCERT aggiornato al fax n. 011/0930765 all'attenzione di Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A. – Ufficio Amministrazione del Personale.

Si precisa che per riscatto e/o ricongiunzione di periodi contributivi si intendono, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i riscatti di periodi scoperti o della laurea conseguita, le ricongiunzioni di periodi in altre gestioni previdenziali, la richiesta di riconoscimento del servizio militare.

\* \* \* \* \*

Il calcolo della maturazione dei requisiti pensionistici di cui alle presenti regole viene effettuato sulla base della normativa previdenziale vigente alla data di sottoscrizione del Protocollo 12 ottobre 2017 e, qualora il computo delle aspettative di vita producesse una riduzione o un allungamento della permanenza nel Fondo di solidarietà le Parti Nazionali di Settore si attiveranno affinché gli ex dipendenti che ne sono interessati non abbiano interruzione tra le

prestazioni straordinarie erogate dal Fondo e il percepimento della pensione, con accollo dell'eventuale relativo onere all'Azienda.

\* \* \* \* \*

Entro la fine del mese di novembre 2017 sarà verificato con le Organizzazioni Sindacali l'andamento dell'"offerta al pubblico" ed il raggiungimento degli obiettivi previsti.

## **Allegato**

[Protocollo](#)

[Allegato 1](#)

[Modulo Allegato A](#)

[Modulo Allegato B](#)

[Domanda di ripristino a tempo pieno](#)